## MEDICINA PENITENZIARIA

## La salute dei detenuti viene prima della sicurezza.

La salute è un diritto fondamentale dei detenuti che non può essere compresso o limitato da esigenze di sicurezza.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con Sentenza n°8493 del 3 Marzo 2011 ha affermato in termini incontrovertibili che non si frappone motivo cautelare che possa giustificare l'adozione di misure detentive nel caso di persona che sia portatrice di una malattia grave e che necessiti di indifferibili cure ospedaliere.

Il detenuto, pur ritenuto pericoloso, qualora la sua patologia lo richieda, va comunque ricoverato in Ospedale, e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Può essere eccezionalmente condotto in carcere sede di Centro Clinico adeguatamente attrezzato per assisterlo nella sua malattia o nei reparti detentivi ospedalieri di Medicina protetta.

I Giudici supremi hanno richiamato sia i principi della Convenzione Europea sui diritti umani del 1950 che l'Art. 275 comma 4-ter del Codice di Procedura Penale.

In base a quest'ultimo - se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato, - il Giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura ospedaliero.

In sostanza il Giudice deve accertare quali siano le effettive condizioni di salute del detenuto e quali le effettive possibilità di salvaguardarne la vita in un determinato ambiente carcerario, perché se una tutela non è praticabile, la custodia in carcere deve essere comunque sostituita con altra misura.

Non si delineano altre possibilità.

Il carcere è patogeno e un'ulteriore permanenza in carcere è proprio il fattore che determinerà l'aggravamento del quadro di malattia. Devono prevalere importanti criteri di Medicina Preventiva.

E' sufficiente ricordare come possono interagire molto negativamente:

lo stato permanente di stress
la sedentarietà
la depressione
la riduzione delle difese anticorpali
l'alimentazione incongrua
il fumo attivo e passivo
le condizioni intollerabili di sovraffollamento
l'abuso di psicofarmaci

Il carcere è malattia e non deve essere somministrato a chi non è nelle condizioni di poterlo tollerare se non a rischio di aggravamento del suo stato patologico.

Legittimano la motivazione di incompatibilità, oltre alla prognosi quoad vitam, le condizioni di salute gravemente e seriamente compromesse tali da subire un inevitabile peggioramento a seguito del regime detentivo o, ancora più chiaramente, se siano motivo di sofferenza inconciliabile con la salvaguardia dei diritti della persona.

In sostanza " <u>la gravità delle condizioni cliniche deve essere</u> <u>tale che cumulata all'ordinaria afflittività della restrizione</u> <u>della libertà, dà luogo ad un trattamento contrario al senso di umanità ovvero ad una sofferenza aggiuntiva di entità tale da superare i limiti dell'umana sopportazione".</u>

Quadri patologici importanti che impongono la valutazione di assoluta incompatibilità con la carcerazione:

Neoplasie maligne (evitare nel modo più assoluto di sottoporre il paziente a chemioterapia e/o terapie radianti trovandosi ancora in carcere.)

Cardiopatia ischemica con infarto del miocardio

Ictus cerebrale invalidante

Broncopneumopatie croniche ostruttive abbisognevoli di

ossigenoterapia

Infezione da HIV con CD4 al di sotto di 200 in 2 prelievi successivi a distanza di 15 giorni l'uno dall'altro.

AIDS conclamato

Morbo di Alzheimer

Morbo di Parkinson ingravescente

Malattie demielinizzanti (sclerosi a placche, sclerosi laterale amiotrofica)

Cirrosi epatica in fase di scompenso metabolico

Soggetti in emodialisi

Soggetti in attesa di trapianto (cuore, fegato, rene ecc.)

Depressione maggiore

Psicosi acute

TBC polmonare in fase attiva

Epatite virale acuta (HCV- HBV)

Infezione acuta da Covid-19

Sciopero della fame con marcato deperimento organico

Ipertensione di grado severo con danni subclinici agli organi bersaglio. (Cuore, reni, retina).

Diabete mellito insulinodipendente con marcato scompenso metabolico

Esiti fortemente invalidanti di conflitti a fuoco

Distrofia muscolare

Risulta inderogabile il criterio di incompatibilità quando lo stato detentivo sia fattore causale o concausale della malattia grave o quando la carcerazione viene individuata come condizione di rilevante pregiudizio alla praticabilità dei necessari interventi terapeutici.

Applicare i criteri di Medicina Preventiva significa riuscire a scongiurare gli aggravamenti inevitabili apportati allo stato di malattia dal protrarsi della carcerazione.

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha già condannato ripetutamente il nostro Paese per le torture che- causa un intollerabile sovraffollamento e un disumano degrado- i detenuti subiscono.

Il carcere deve essere riservato ai reati che determinano allarme sociale e deve costituire una sorta di extrema ratio.

Invece succede che per ogni tipo di deviazione marginale, comunque determinato, la risposta è una sola, cioè l'esclusione.

La criticità sociale non può avere come risposta sempre e comunque il carcere.

Dal 2000 si contano 1119 suicidi e 3068 morti.

Una catastrofe umanitaria.

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha rilevato a più riprese la inadeguatezza delle cure mediche nel nostro Paese.

A maggior ragione bisogna necessariamente richiamare la responsabilità della Magistratura di Sorveglianza per il riconoscimento di pene alternative al carcere.

L'esempio dell'Iran e della Turchia costituisce una direttiva di Medicina Preventiva che il nostro Paese dovrebbe seguire.

Forte l'appello dell'ONU: il COVID-19 è devastante per i detenuti. LIBERATELI!

Appello dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite (Fuori dalle galere almeno i detenuti anziani e i malati).

Bisogna scongiurare l'apocalisse da COVID-19 nelle carceri.

Francesco Ceraudo

Già Presidente dell'Associazione Nazionale Medici Penitenziari

Pisa 27/03/2020

(AMAPI)